ACCORDO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

E

UNIVERSITÀ DI ANTSIRANANA

L'Università di ANTSIRANANA, Antsiranana – Madagascar, sin d'ora denominata U.N.A, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. M.me MANOROHANTA Cécile Marie Ang, agente sulla base del Decreto Ministeriale n° 2016-093 del 10 febbraio 2016

e l'Università degli Studi di Genova, Genova – Italia, sin d'ora denominata UNIGE, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Paolo Comanducci, agente sulla base del Decreto Ministeriale nº 759 del 1º ottobre 2014;

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti";

premesso che

- le Parti perseguono le medesime finalità nei campi della formazione, della ricerca e della diffusione della cultura;
- le Parti altresì perseguono l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società.
- le Parti hanno un interesse reciproco a costituire e sviluppare rapporti di cooperazione internazionale;

convengono quanto segue:

Articolo primo: oggetto

U.N.A. e UNIGE si impegnano a realizzare forme di collaborazione didattica, scientifica, gestionale e culturale che contribuiscano allo sviluppo e al consolidamento dei legami di amicizia tra le due Istituzioni accademiche e tra i due Paesi, su basi di uguaglianza e reciproco vantaggio.

La collaborazione tra le due Istituzioni potrà attuarsi attraverso:

- mobilità di studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, personale tecnico-amministrativo;
- attivazione di corsi di laurea e dottorato rilascianti titolo doppio o congiunto;
- collaborazione in attività di particolare interesse scientifico, anche grazie allo scambio di esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità;
- scambio di informazioni, documenti e pubblicazioni scientifiche;
- iniziative culturali comuni come seminari, Iczioni, incontri di studio;
- elaborazione di iniziative orientate al miglioramento della governance e della gestione universitaria;

- elaborazione di progetti congiunti da sottoporre al finanziamento da parte della Commissione
 Europea o di altri Organismi sovranazionali;
- azioni per comunicare e divulgare le conoscenze acquisite nell'ambito del presente accordo attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori.

Articolo secondo: referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'art, primo ciascuna Parte designa almeno un referente, scelto all'interno del proprio organico, con il compito di coordinare e promuovere congiuntamente le linee di azioni comuni, verificandone periodicamente la realizzazione, valutando e promuovendo le diverse collaborazioni didattiche, scientifiche e gestionali.

Le Parti sin d'ora designano come referenti: il Prof. EZRA IONATANA per ANTSIRANANA e il Prof. MARCO FRASCIO per UNIGE.

Articolo terzo: accordi attuativi

La collaborazione culturale e scientifica riguardante i settori di interesse, nonché la mobilità di studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, personale tecnico-amministrativo saranno regolati da appositi progetti esecutivi e relativi accordi attuativi tra i due Atenei o tra le rispettive strutture universitarie interessate, nel rispetto del presente accordo di cooperazione accademica e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura didattica, tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale-finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché aspetti specifici relativi alla sicurezza e alle coperture assicurative.

Articolo quarto: durata, rescissione, rinnovo

Il presente accordo è esecutivo dal momento della sua firma da entrambe le parti a partire dalla più recente data di sottoscrizione, ha durata quinquennale e potrà essere risolto da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di almeno sei (6) mesi, adducendo congrua motivazione. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza / rescissione del presente accordo.

Al termine del presente accordo i referenti di cui all'art. secondo redigono una relazione congiunta sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Similare relazione, a carattere intermedio, è redatta dopo tre anni dalla decorrenza del presente accordo. In caso di rinnovo, le modalità di attuazione dell'accordo e gli obiettivi da conseguire possono essere confermati, ampliati o modificati, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.

Articolo quinto: diritti di proprietà intellettuale

I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell'ambito del presente accordo spettano, salvo diverse disposizioni stabilite dagli specifici accordi attuativi, in comproprietà ad entrambe le istituzioni, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Qualora i risultati vengano prodotti separatamente, la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca è dell'istituzione nella quale sono stati raggiunti, salvo accordi specifici preventivamente stipulati con l'istituzione partner.

Gli accordi attuativi prevedranno altresì le modalità di trattamento di eventuali pretese che possano derivare da eventuali diritti rivendicabili dal personale di afferenza ad una delle Parti, o da soggetti in contatto con detto personale, onde consentire una più agevole negoziabilità dei risultati ottenuti.

Articolo sesto: riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato, eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo settimo: oneri, assistenza e supporto

Allo scopo di realizzare le attività oggetto del presente accordo, le due Istituzioni si impegnano a reperire i mezzi necessari, nel limite e nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi. L'onere della spesa, identificata di comune accordo, ove non esista apposito fondo di altra provenienza (Ministeri, Istituti e Organismi sovranazionali, enti nazionali pubblici e privati, Commissione Europea, etc.) graverà, previa verifica di sostenibilità finanziaria, sulle singole strutture universitarie direttamente coinvolte nell'iniziativa e comunque detto onere sarà specificato nei singoli accordi attuativi.

Ciascuna Istituzione assicurerà, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, l'assistenza e il supporto di studenti, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo ospiti nel proprio Ateneo, ai sensi delle disposizioni contenute negli accordi attuativi.

Articolo ottavo: sicurezza

Le parti si impegnano a dare attuazione a quanto previsto dalle norme di livello Comunitario (qualora l'Ateneo ospitante abbia sede in uno Stato dell'Unione Europea) oppure vigenti nel proprio ordinamento nazionale (qualora l'Ateneo ospitante abbia sede in uno Stato extra-comunitario) in materia di sicurezza sul lavoro a favore dei soggetti provenienti dall'Università partner e che svolgono attività nell'ambito del presente accordo.

Articolo nono: copertura assicurativa

Sarà cura delle due Università verificare le coperture assicurative, ivi compresa quella sanitaria, del personale coinvolto in flussi di mobilità, nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

- UNIGE fornisce agli studenti e al personale universitario in mobilità una copertura assicurativa per la responsabilità civile e per infortuni. La polizza assicurativa stabilisce termini e condizioni della copertura. Gli studenti e il personale universitario devono stipulare, a proprie spese, se necessario, una polizza assicurativa integrativa per essere adeguatamente assicurati.
- L'Università di ANTSIRANANA fornisce agli studenti e al personale universitario in mobilità una copertura assicurativa per la responsabilità civile e per infortuni. La polizza assicurativa stabilisce termini e condizioni della copertura. Gli studenti e il personale universitario devono stipulare, a proprie spese, se necessario, una polizza assicurativa integrativa per essere adeguatamente assicurati.

In caso gli accordi attuativi di cui al precedente articolo terzo prevedano attività scientifiche e di laboratorio, le modalità di copertura assicurativa saranno dettagliate nello specifico accordo attuativo.

Articolo decimo: trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo generale e agli accordi attuativi di cui all'art. terzo, in conformità alle proprie normative nazionali.

Articolo undicesimo: incompatibilità

Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale comunque impiegati nelle attività oggetto del presente accordo, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della propria vigente normativa nazionale e di osservare la medesima.

In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo dodicesimo: controversie e disposizioni finali

Le parti considerano questo accordo avente la valenza di una dichiarazione d'intenti piuttosto che un documento avente vincoli giuridici ed economici sullo svolgimento di attività congiunte. Le Parti stabiliscono pertanto di risolvere eventuali controversie in via amichevole.

Le specifiche azioni di cooperazione descritte nel documento saranno intraprese solo in caso di effettiva disponibilità di fondi, e nessun partner è impegnato a partecipare o sviluppare un'attività per la quale non esista un finanziamento, esterno o interno, già disponibile.

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei progetti esecutivi di cui all'articolo terzo, avverrà secondo le disposizioni dello specifico accordo attuativo.

In tutti i casi, il presente accordo di cooperazione accademica è applicabile solo nella misura in cui non contraddice la legislazione nazionale applicabile.

Il presente accordo è redatto in 6 copie originali in lingua inglese, italiano e francese, una copia per ciascuna parte. In caso di difformità di interpretazione tra diverse versioni, prevarrà la versione in lingua inglese.

Genova, ...data

2 8 FEB. 2019

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Paolo Comanducci

luogo, ...data...

Per l'Università di ANTSIRANANA

Il Rettore

Prof. MANOROHANTA Cécile



